

Oggetto: S.E.M.A.G. Srl. Autorizzazione attività di cava sabbia e ghiaia sita in loc. “Radigara” del Comune di Orte (VT) ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 17/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

- Visto lo Statuto della Regione Lazio;
- Vista la legge regionale 18 febbraio 2002 numero 6 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento regionale 6 settembre 2002 numero 1 e successive modificazioni;
- Vista la legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 concernente disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni;
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all’interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: “Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano regionale delle attività estrattive”, di seguito PRAE, pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che al momento il PRAE è da ritenersi mero strumento di pianificazione territoriale approvato definitivamente, ma non ancora operativo negli indirizzi di dettaglio in quanto, attualmente, in fase di definizione a livello provinciale secondo quanto disposto dalla L.R.17/2004;
- Considerato che in tale fase si applica il regime transitorio della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17, che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Visto l’articolo 30 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17 che disciplina l’apertura di nuove cave fino all’adeguamento del piano territoriale provinciale generale al piano regionale per le attività estrattive;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell’interesse socio economico sovra comunale;
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117, “Attuazione della direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE”;

- Vista la richiesta di autorizzazione avanzata dalla società S.E.M.A.G. Srl in data 06 maggio 2008, pervenuta il 20 maggio 2008 ed acquisita al protocollo con il numero 74751, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia, sita in località "Radigara" del Comune di Orte (VT) sui terreni individuati al foglio 75, particelle 278/p e 280 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Orte (VT) per anni otto;
- Viste le visure catastali trasmesse dalla Società, dalle quali risulta che la particella 278/p e 280 del foglio 75 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Orte (VT), derivano dalla soppressione delle particelle 98 e 178 dello stesso foglio;
- Preso Atto che la Società ha la piena disponibilità dell'area di cava in forza dell'atto di compravendita convalidato dal notaio Edmondo Millozza il 30 luglio 1984 del terreno su citato, repertorio 100755, raccolta 15348, registrato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Viterbo il 10.8.84;
- Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Orte con protocollo numero 82/13 del 17 dicembre 2013 dal quale risulta che l'area interessata dal progetto di escavazione ricade in zona omogenea, parte in zona E1 e parte in zona E2 Agricola del Piano Regolatore Generale e che l'area interessata non è sottoposta al vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i.;
- Vista la Determina Regionale n.B0555 del 24 febbraio 2009, con la quale il Dipartimento Territorio Area Difesa del Suolo ha concesso il N.O. al vincolo idrogeologico ai soli fini del R.D.L. n.3267/23 (Vincolo Idrogeologico) con condizioni;
- Vista la deliberazione della G R 13 gennaio 2012, n. 13 "Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2002 n. 1745. Atto di Indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico";
- Visto il certificato rilasciato dal Comune di Orte in data 19.12.2011 prot. 15843 con il quale si attesta che le aree individuate al Foglio 75 particelle 280 e 278 non sono gravate da uso civico;
- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Viterbo, protocollo 10395 del 2 settembre 2008, pervenuta il 10 sett. 2008 con protocollo n.133495 che comunica l'inesistenza di zone boscate, zone olivetate;
- Vista la nota del Comune di Orte prot. n. 13059 del 16/10/2012, con la quale il responsabile del settore V Urbanistica – Ambiente ha attestato che l'area interessata dall'intervento:
- Ricade fuori dal vincolo paesaggistico di cui alla tavola B09 foglio 346 del P.T.P.R. art. 134 comma 1 lettere a) b) c) D. Lgs. 42/04 – art. 22 L.R. 24/98;
 - Non rientra in area a parco istituito ai sensi della L.R. 29/97;
 - Non ricade entro il perimetro di aree ricomprese nei SIC o ZPS all'interno del Comune di Orte;
 - Non risulta percorsa dal fuoco ai sensi della L.R. 24/98 art.10.
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 6047 del 8 luglio 2008, registrata al protocollo

regionale il 16 luglio 2008 al n. 107277, che comunica che l'area relativa all'apertura di una nuova cava, attualmente non è interessata da vincoli archeologici. Tuttavia richiede al Comune il piano di cava onde consentire la valutazione sulla compatibilità del progetto rispetto ad eventuali presenze di antichi manufatti, che dovessero venire in luce durante i lavori di sbancamento;

- Vista la nota del 13.01.2009 prot. 5096 dell'Area Conservazione Foreste con la quale esprime un parere valutativo positivo confermando il recupero dell'area in oggetto alla stessa finalità attualmente presente, e cioè, seminativo;
- Vista la pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "Intervento di apertura nuova cava di ghiaia e sabbia in località Radigara - Comune di Orte" (registro elenco progetti 137/2008) espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota del 6 febbraio 2009 prot. n. 21321(contenenti le note della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 13.01.2009 prot. 5096 dell'Area Conservazione Foreste e prot. n.172330 del 2 ottobre 2008 dell'area Difesa del Suolo) con la quale si determina l'esclusione delle opere dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale limitando l'esecuzione dei lavori al rispetto delle prescrizioni individuate;
- Vista la relazione a firma del progettista secondo il quale l'iniziativa di cava di cui trattasi soddisfa il requisito dell'interesse socio economico sovra comunale previsto all'articolo 30 della legge regionale 17/2004;
- Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento in data 10 ottobre 2011;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva (CRC) per le attività estrattive nella seduta n. 41 del 20 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole, ricondotta ad anni sette, all'iniziativa, nel rispetto di tutti i pareri e/o nulla osta rilasciati dagli Enti preposti alla tutela di particolari valori protetti gravanti sull'area e fissando l'importo della fidejussione in complessivi € 301.395,00, inviata al Comune ed al Concessionario con nota n. 21570 del 8.2.2010;
- Visto il parere del Comune prot. n.5636 del 06.05.2011, con il quale si esprime parere favorevole all'apertura della cava;
- Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi, in data 13 ottobre 2011 presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive;
- Vista la determinazione n. B9104 del 28 novembre 2011 del Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e Rifiuti con la quale è stato preso atto della conclusione del procedimento con l'esito finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di sabbia e ghiaia in località Radigara nel territorio del comune di Orte (VT);
- Preso Atto della dichiarazioni del progettista in data 12 marzo 2012 circa la conformità del progetto proposto alle previsioni programmatiche del Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE);

- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, dalla VI Commissione Consiliare Permanente ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica nella seduta del 03.06.2014;
- Visto il parere vincolante espresso, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 17/2004, dalla VIII Commissione Consiliare Permanente agricoltura, artigianato, commercio formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico nella seduta del 06.05.2014;
- Ritenuto di dover procedere all'adozione dell'autorizzazione indicata in oggetto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare, ai sensi e per gli effetti delle legge regionale n.° 17/2004 e s.m.i., la S.E.M.A.G. Srl, con partita I.V.A. e codice fiscale 06210100589, sede legale in Via Onorato Occioni, 150 00050 Testa di Lepre-Fiumicino (RM), all'esercizio dell'industria estrattiva che segue nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni sotto specificate:

1. La presente autorizzazione riguarda l'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località "Radigara" nel territorio del Comune di Orte, sui terreni individuati al foglio 75 particelle 278/p e 280 del nuovo catasto terreni del Comune di Orte, per una superficie complessiva pari a circa ettari 6,75. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 7 (sette), decorrenti dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale e di seguito elencati:

- Elab. R.01- Piano di coltivazione e recupero ambientale;
 - Elab. R 02 – Relazione geologica, geotecnica e geomineraria;
 - Elab. R03 – Relazione naturalistica, faunistica e vegetazionale;
 - Elab. R04 – Studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica;
 - Elab. R05 – Parametri di valutazione del preminente interesse socio-economico sovra comunale (DCR 474/98);
 - Tav. 01 (tavola di progetto);
 - D.S.S. (documento di sicurezza e salute);
 - Elab. R01 bis - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
4. I lavori di "scoperta" ovvero di rimozione del terreno sovrastante il giacimento da coltivare dovranno avvenire, alla presenza costante dell'assistente di zona o di un archeologo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale.
 5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
 - Inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale il piano della cava per consentire alla stessa di valutare la compatibilità del progetto rispetto ad eventuali presenze di antichi manufatti che dovessero venire in luce durante i lavori di sbancamento;
 - Stipulare la polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del

- ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Orte (VT) garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 301.395,00 (trecentounomila trecentonovantacinque/00) fatto salvo obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente. In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici. Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto. Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Orte (VT) così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004;
- Trasmettere copia della convenzione con il Comune, copia della polizza fideiussoria, alla Regione Lazio Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive Area Attività estrattive e Demanio Lacuale Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
 - Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei georeferenziati in corrispondenza di ognuno dei vertici (individuati mediante sistema VGS 84) della poligonale chiusa che corrisponde alla rappresentazione grafica del sito redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattiva e Demanio Lacuale, della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale;
 - Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128;
6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 21321 in data 6 febbraio 2009 nonché le prescrizioni riportate nella Determinazione Regionale dell'Area Difesa del Suolo n.B0555 del 24.02.2009 ed in particolare;
 - ai sensi della D.G.R. 222 del 25.3.2005, deve essere previsto l'obbligo, a carico del soggetto autorizzato, del monitoraggio delle acque potenzialmente interagenti con l'attività estrattiva e della trasmissione dei dati all'Area 2A/12 "Ufficio Idrografico e Mareografico Regionale" secondo le specifiche tecniche e le modalità di volta in volta da definire dall'Area stessa.
 7. Le operazioni di estrazione del materiale dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato e senza l'utilizzo di esplosivo.
 8. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla prima lavorazione, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata.
 9. Il recupero ambientale del sito estrattivo, potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del materiale accantonato durante le precedenti fasi di lavorazione. A tal riguardo non è consentito l'apporto di materiale dall'esterno del cantiere di cava e i lavori dovranno essere realizzati secondo le modalità e i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale approvato così come disposto dall'articolo 12 comma 9 della legge regionale 17/2004.
 10. I lavori di recupero ambientale si dovranno concludere con la realizzazione, in corrispondenza dell'area di cava, di uno spazio semipianeggiante con quota minima pari a metri 161 sul livello medio marino.
 11. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.

12. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
13. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
14. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
15. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
16. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
17. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
18. Se durante la realizzazione dei lavori si rendesse necessario variare il piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato, solamente in caso di accertate situazioni di pericolo per persone e/o cose derivanti da imprevisti geologici e petrografici potrà avvenire secondo quanto disposto dall'articolo 674 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave, mentre in tutti gli altri casi tale variante dovrà essere autorizzata con le modalità previste all'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004 dandone preventiva comunicazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale – via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
19. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.
20. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.